



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

N. 524 del 5 MARZO 2004

Oggetto: Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, articolo 85 – Funzioni delle Province in materia di gestione delle pertinenze lacuali. indirizzi operativi e direttive (pubblicata sul BURV 30 marzo 2004, n. 35)

L'Assessore ai lavori pubblici, difesa del suolo e protezione civile, riferisce quanto segue:

L'art. 85 della l.r. 13.04.2001, n. 11, ha conferito alle Province le funzioni amministrative relative alla gestione delle pertinenze lacuali, demaniali e private, con esclusione di quelle afferenti il lago di Garda, attribuite ai Comuni rivieraschi con l.r. n.33/2003. In particolare alle Province risultano conferite le seguenti funzioni:

a) concessioni di sponde e di spiagge lacuali, di superfici e pertinenze dei laghi ivi compresa l'estrazione di materiali inerti e relativa polizia idraulica, ai sensi del r.d. 25 luglio 1904, n. 523, «Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie»;

b) realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali.

Al riguardo, quindi, per garantire l'omogeneità della gestione delle pertinenze lacuali, possono essere individuate le seguenti fasi procedurali alle quali le Province interessate si atterranno nell'esercizio delle funzioni in argomento sia per il rilascio delle concessioni idrauliche propriamente dette sia nell'esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al r.d. n. 523/1904.

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

- le Province, esclusivamente per i beni appartenenti al demanio lacuale, predispongono e approvano annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, un elenco dei beni medesimi distinguendo quelli sui quali è in atto una concessione e quelli, liberi da concessione, per i quali risulta possibile, a priori, una programmazione e localizzazione sul territorio (ad es. aree sulle quali consentire attività di campeggio, attività commerciali rilevanti etc.) compresa l'indicazione delle necessità di prelievo di materiali inerti dai bacini;
- l'elenco sarà soggetto ad adeguata pubblicità e dovrà contenere una breve descrizione delle concessioni in atto, la loro scadenza, l'indicazione dei beni liberi da concessione, anche per effetto di sopravvenuta/prossima scadenza nell'anno in corso, la loro consistenza e l'indicazione della loro vocazione d'uso;
- la Provincia, individuati i beni liberi da concessione, indica le modalità e il termine entro il quale gli interessati possono avanzare domanda di concessione;
- le concessioni sono rilasciate, nel caso di più domande concorrenti, previa operazioni concorsuali con offerte in rialzo sulla base del canone unitario stabilito per le singole tipologie di concessione;
- nel periodo transitorio, fintantoché non verrà approvato dalla Provincia l'elenco dei beni del demanio lacuale, le concessioni che pervengono a scadenza sono rinnovate fino alla data di approvazione dell'elenco medesimo. Gli utilizzi dei beni del demanio lacuale esercitati in forma extracontrattuale cessano alla medesima data;
- la domanda di concessione unitamente alla relazione tecnica, agli elaborati grafici e e-

ventualmente fotografici della zona interessata dalla concessione sono indirizzati alla Provincia competente per territorio;

- la Provincia predispose il disciplinare di concessione contenente, oltre ai dati anagrafici e fiscali del concessionario, una descrizione sintetica delle eventuali opere da realizzare, stabilisce la durata della concessione medesima con le eventuali prescrizioni tecniche da osservare da parte del concessionario per l'esercizio della concessione, per il ripristino dei luoghi al termine della stessa e l'indicazione delle somme dovute per i titoli indicati al punto successivo;
- la Provincia determina l'ammontare del canone di concessione, il deposito cauzionale e le spese d'istruttoria, quest'ultime di diretta spettanza della Provincia medesima, comunicando l'ammontare degli introiti di competenza regionale (canone e deposito cauzionale) all'unità periferica del genio civile competente per territorio per le annotazioni contabili del caso. I versamenti di competenza regionale dovranno essere intestati alla Regione Veneto attraverso le seguenti modalità:
 - versamento del canone sul conto corrente postale n. 26852301 "canoni di concessione del demanio idrico";
 - versamento del deposito cauzionale secondo le modalità indicate nelle circolari della direzione ragioneria e tributi n. 5382/2001, n. 23484/2001 e n. 20135/2002.

I valori unitari dei canoni di concessione nonché l'entità del deposito cauzionale e delle spese d'istruttoria corrispondono a quelli stabiliti dalla Giunta regionale per le concessioni in argomento;

- nel caso in cui venga avanzata richiesta di utilizzo di una pertinenza lacuale di proprietà privata (e quindi non demaniale), non è dovuto alcun canone e la Provincia provvede al rilascio di una autorizzazione non onerosa, fatta eccezione per le sole spese di istruttoria.
- in particolare, per il prelievo di materiali litoidi da aree di proprietà privata site all'interno di bacini naturali e/o artificiali, la Provincia rilascia all'interessato l'autorizzazione idraulica all'escavazione e all'asporto senza alcuna imposizione di canone. Verrà richiesto, però, un deposito cauzionale commisurato all'entità dei volumi da asportare, a garanzia del corretto svolgimento delle attività, da svincolare a lavori ultimati, nonché le spese d'istruttoria. In questo caso il deposito cauzionale, oltre alle spese d'istruttoria, viene versato in conto entrate della Provincia;
- fino a diverse disposizioni della Giunta regionale, i canoni di concessione sono quelli fissati dallo Stato, incrementati della percentuale corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT nell'anno precedente.

POLIZIA IDRAULICA

- sulle superfici e pertinenze lacuali la Provincia accerta le violazioni al r.d. n. 523/1904, redige i verbali di contravvenzione, determina l'ammontare delle sanzioni amministrative e ne introita i relativi importi. La Provincia, altresì, provvede ad eseguire eventuali lavori d'ufficio in danno al trasgressore, qualora quest'ultimo non ottemperi alle intimazioni di rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Le unità di progetto distretto idrografico e le unità periferiche del genio civile garantiranno la propria assistenza e collaborazione alle Province per il corretto ed uniforme svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto delle presenti disposizioni.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

D E L I B E R A

- di adottare le direttive e gli indirizzi in premessa esposti, ai quali le Province si atterrano nella trattazione delle istanze di concessione del demanio lacuale e nell'esercizio della funzioni di polizia idraulica.
- di dare mandato alla direzione difesa del suolo e protezione civile di comunicare il presente provvedimento alle Province predette, alle unità periferica del genio civile e alle unità di progetto distretto idrografico competenti per territorio.
- di dare mandato alle unità di progetto distretto idrografico e alle unità periferiche del genio civile di fornire alle Province le informazioni e i chiarimenti necessari per la puntuale applicazione del presente provvedimento, con particolare riguardo alle modalità di versamento del canone di concessione e del deposito cauzionale, di competenza regionale.